

## **CLASS ACTION**

Introduzione .....	1
Iter legislativo .....	1
Analisi della normativa .....	2
<i>Soggetti e diritti tutelati</i> .....	2
<i>Procedura</i> .....	2
<i>Esiti</i> .....	3
Primi commenti .....	3
<i>Associazioni dei consumatori</i> .....	3
<i>Dottrina</i> .....	3

### **Introduzione**

**Il presente documento si propone di descrivere sotto l'aspetto prettamente giuridico-normativo le caratteristiche ed il funzionamento dell'Azione di classe, recentemente introdotta nel nostro ordinamento dall'art.140-bis del Codice del consumo.**

### **Iter legislativo**

Lo scorso 31 luglio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 136, la legge 23 luglio 2009, n. 99 (cosiddetto "Ddl Sviluppo") contenente, all'art. 49 (Modifica all'articolo 140-bis del codice del consumo), la normativa sulla Class Action, originariamente prevista dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, commi 445 e ss.).

L'azione collettiva sarà proponibile per illeciti commessi a partire dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge suddetta), ma il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 "anticrisi" (convertito con modifiche con Legge 3 agosto 2009, n.102) ha posticipato l'azionabilità in sede processuale al 1° gennaio 2010: le domande di risarcimento, attinenti fatti avvenuti in data successiva al 15/08/09, non potranno quindi essere presentate in Tribunale prima del 01/01/2010.

## Analisi della normativa

### *Soggetti e diritti tutelati*

La class action è un'azione collettiva risarcitoria proponibile da "ciascun componente della classe", anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, e mira a tutelare:

- a) i diritti *contrattuali* di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica;
- b) i diritti *identici* spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;
- c) i diritti *identici* al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali<sup>1</sup>.

### *Procedura*

I consumatori e utenti<sup>2</sup> che intendono avvalersi di tale strumento di tutela possono aderire, anche senza assistenza di un difensore, all'azione proponibile da ciascun componente della classe. L'adesione comporta peraltro rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale, fondata sul medesimo titolo.

La domanda deve essere proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, fatte salve le seguenti eccezioni: per la Valle d'Aosta è competente il Tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia è competente il Tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il Tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il Tribunale di Napoli.

Il Tribunale adito verifica l'ammissibilità della domanda, la quale può essere dichiarata inammissibile:

- quando è manifestamente infondata
- quando sussiste un conflitto di interessi<sup>3</sup>
- quando il Giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili
- quando il proponente non appare in grado di rappresentare adeguatamente l'interesse della classe.

Il giudice si pronuncia sull'ammissibilità con ordinanza, reclamabile dinanzi la Corte d'Appello; in caso di inammissibilità, regola le spese anche per quanto riguarda la più opportuna pubblicità da dare al provvedimento.

---

<sup>1</sup> le definizioni sono riprese testualmente dal secondo comma dell'art. 140-bis.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.2, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) per consumatore o utente si intende "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

<sup>3</sup> La dottrina ha già avuto modo di pronunciarsi negativamente su questa previsione, dal significato ambiguo: non si precisa infatti tra chi dovrebbe esistere il conflitto di interessi. Probabilmente è un lascito della precedente versione, per l'improbabile caso nel quale l'Associazione proponente sia in qualche modo in conflitto con i soggetti dei quali porta in giudizio i diritti (Amadei).

Autore: Zinelli

Ultima revisione: 26/08/09

Percorso: Y:\legale\Consulenze\Class action\_bis.doc

In caso di ammissibilità, dispone sia data idonea pubblicità al provvedimento e dispone un termine (max 120 gg) entro il quale i soggetti interessati possono aderire all'azione.

All'esito del procedimento, se la domanda viene accolta, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio di calcolo per la liquidazione di dette somme.

### *Esiti*

La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti, ma le rinunce e transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito.

Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa al di fuori del termine fissato dal giudice nell'ordinanza con cui decide l'ammissibilità. Le azioni collettive eventualmente proposte nel rispetto del termine assegnato dal giudice per aderire alla prima di esse vengono riunite d'ufficio se pendenti davanti lo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo fissando un termine per la riassunzione davanti il primo giudice.

E' fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva.

## **Primi commenti**

### *Associazioni dei consumatori*

I giudizi espressi sulla "class action" dalle Associazioni dei Consumatori (che tanto peso hanno avuto nel sollecitare l'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento), sono pesantemente negativi:

- "questa class action non è di alcuna utilità" (Adiconsum);
- "proseguiremo a intentare migliaia di cause individuali contro le imprese" (Codacons);
- "un emendamento allucinante totalmente acquiescente ai poteri forti del Paese" (Federconsumatori).

In particolare viene criticata la scelta di non sottoporre ad eventuali class action fatti avvenuti antecedentemente l'entrata in vigore della legge (15 agosto 2009), mettendo così "al riparo" le imprese che nel frattempo abbiano posto in essere comportamenti passibili di azione (si pensi ai crac finanziari degli ultimi anni, ma anche – più recentemente – agli intasamenti del Passante di Mestre o ai ritardi a Fiumicino di inizio agosto).

### *Dottrina*

La dottrina ha avuto modo di esprimersi sulla precedente versione del testo dell'art. 140-bis del Codice del Consumo, profondamente diversa da quella entrata in vigore.

Il testo definitivamente approvato pone rimedio a molte pecche segnalate nei mesi scorsi, ma con scelte che lasciano spazio a dubbi sull'efficacia e coerenza delle regole poste.

In sintesi, i punti che hanno destato maggiore interesse sono i seguenti:

- 1) soggetti legittimati: nella precedente stesura, l'azione era proponibile da parte delle Associazioni di cui al comma 1 dell'art. 139 CdC (associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) nonché delle "associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere"; oggi può agire "ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa". In altre parole, la rappresentanza che prima faceva capo esclusivamente ad organi istituzionalizzati, è oggi allo stato diffuso, in capo a ciascun soggetto titolare di una posizione condivisa con altri.
- 2) posizioni giuridiche tutelate: la class action è finalizzata alla tutela collettiva di diritti individuali: definizione importante per chiarire che non si tratta di diritti o interessi diffusi, (ad es. la tutela del territorio), bensì di distinti diritti individuali sorti da un unico fatto, evidentemente plurioffensivo. Qui la novella è intervenuta in modo pesantemente restrittivo: le posizioni devono essere "identiche" (il Centro di Orientamento Giuridico del Consumatore fa notare che "non esistono interessi identici, ma omogenei": un'interpretazione restrittiva di questo requisito potrebbe rendere sostanzialmente inapplicabile la nuova disciplina), ma soprattutto è stato tolto il riferimento al diritto di risarcimento derivante da atti illeciti extracontrattuali (responsabilità aquiliana), sostituito da diritti non meglio identificati dei consumatori finali "nei confronti del produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale"; è rimasto, pur con la limitazione dell'"identità", il riferimento ai diritti derivanti da pratiche commerciali scorrette o comportamenti anticoncorrenziali.
- 3) termini e modalità di adesione: confermata l'opzione "*opt-in*"<sup>4</sup>, si è oltremodo ridotto il termine a disposizione degli interessati per aderire (prima si poteva darne semplice comunicazione per iscritto al proponente fino all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, con insuperabili difficoltà legate a comportamenti opportunistici e/o azioni iniziate e portate sino in appello per pochi o addirittura nessun aderente). Oggi è il giudice che, in sede di giudizio preliminare di ammissibilità, fissa un termine, non superiore a 120 gg dall'esecuzione della pubblicità, per il deposito dell'atto di adesione "senza ministero di difensore", "in cancelleria, anche tramite l'attore".  
Due i principali nodi irrisolti: se vi sia un numero minimo di adesioni (al di là di quello "logico" di due) e se l'atto di adesione sia revocabile (ancora a proposito di comportamenti opportunistici).
- 4) ulteriore causa di inammissibilità (vedi punto 1): è stata aggiunta una causa di inammissibilità dell'azione, qualora "il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe": si tratta di una modifica evidentemente legata al fatto che oggi l'azione è proponibile da "ciascun componente della classe".

---

<sup>4</sup> Opzione nella quale i singoli consumatori o utenti che vogliono beneficiare dell'azione collettiva devono farsi parte diligente con apposita adesione. Diverso il sistema statunitense, fondato sulla complementare opzione "opt-out", nel quale l'azione è destinata a coinvolgere tutti gli appartenenti alla "classe", salvo coloro che si siano espressamente dissociati dall'azione collettiva.

Autore: Zinelli

Ultima revisione: 26/08/09

Percorso: Y:\legale\Consulenze\Class action\_bis.doc

- 5) Ordinanza di (in)ammissibilità: critiche ha sollevato la scelta (invariata nelle due versioni) di addebitare al proponente la pubblicità da dare all'azione per favorire le adesioni degli interessati; se già questa era stata considerata una previsione "deterrente", la nuova formulazione si sofferma sul fatto che il giudice, qualora ritenga inammissibile la domanda, "regola le spese, anche ai sensi dell'art. 96 del c.p.c.". Una precisazione – quella relativa alle spese per "lite temeraria" - che per alcuni sa di velata minaccia rivolta ai potenziali promotori di azioni collettive.
- 6) liquidazione del danno: se la precedente versione dedicava molto spazio alla fase post-sentenza, con la previsione di un'articolata fase conciliativa per la liquidazione del danno, il nuovo testo si presenta più bilanciato: il comma 11 descrive il corso della procedura ed il comma 12 riporta integralmente nelle mani del giudice la fase valutativa e liquidativa del danno (secondo equità, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ.).
- 7) *ne bis in idem*, non proponibilità di ulteriori azioni, esclusione dell'intervento in causa: importante novità è la non proponibilità di ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti dopo lo scadere del termine per l'adesione (inammissibili le azioni proposte successivamente, riunite o riassunte quelle proposte pendente termine), fatte salve ovviamente le azioni individuali proposte da soggetti non aderenti all'azione collettiva (gli aderenti, verosimilmente anche a seguito di rinuncia, rinunciano ad ogni azione individuale fondata sul medesimo titolo).  
E' espressamente escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'art. 105 c.p.c., laddove nella precedente versione era invece espressamente previsto (anche se la dottrina già si interrogava sulla qualifica da dare a questo intervento, così poco compatibile con la *ratio* e la procedura della *class action*)